



Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo
Sportello Unico per l'Immigrazione

Prot. 4316/14/SP/Vr

Bergamo, 18 febbraio 2014

Ai Sindaci dei Comuni
della Provincia
LORO SEDI

Al Questore di
BERGAMO

e per conoscenza :



Ai Rappresentati di:
- Unione degli Industriali della
Provincia di Bergamo
- Associazione Piccole e Medie Industrie
- Associazione Artigiani
- Unione Artigiani
- Confederazione Artigiani ASCOM
- Confesercenti
- Unione Provinciale Agricoltori
- Confederazione Italiana Agricoltori
BERGAMO

Al Presidente dell'Ordine Provinciale dei
Consulenti del Lavoro
Viale Vittorio Emanuele, 44
BERGAMO

Ai rappresentanti di
- C.G.I.L.
- C.I.S.L.
- UIL
BERGAMO



Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo
Sportello Unico per l'Immigrazione

Oggetto: Legge 15 luglio 2009 n.94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
Rilascio certificato di idoneità alloggiativa.

Sono state evidenziate incertezze interpretative da parte di alcuni Comuni circa la normativa applicabile per determinare l'idoneità alloggiativa per l'ospitalità dei cittadini stranieri che hanno presentato istanza di ricongiungimento familiare.

Pertanto, facendo seguito alla circolare prefettizia n. 1557/2917/08/Sp/Reloc in data 27/04/2009, con la quale sono state fornite indicazioni operative relative al rilascio del certificato di idoneità alloggiativa, è opportuno ribadire che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 7170/2009 ha precisato che l'art. 1 comma 19, della legge n. 94/2009, nel modificare l'art. 29 del T.U. in materia di ricongiungimento familiare, ha introdotto alcune novità relative al requisito dell'idoneità dell'alloggio necessaria per potere avviare la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare.

In particolare la nuova formulazione dell'art. 29, comma 3 del T.U., ha soppresso il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, ai fini della verifica dell'idoneità dell'alloggio.

Lo stesso Dicastero, sentito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e allo scopo di individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, ha fatto presente che i Comuni, nel rilasciare la certificazione relativa all'idoneità alloggiativa, possono fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto 5 luglio del 1975 del Ministero della Sanità che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.

Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la direttiva dell'UE, recepita con legge dello Stato, in materia di ricongiungimento familiare, la quale dispone che, per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore; pertanto si potrà considerare idoneo un alloggio che corrisponda ai parametri generalmente stabiliti per tutta la cittadinanza, su tutto il territorio nazionale.

Al fine quindi di assicurare una interpretazione omogenea su tutto il territorio provinciale, si riporta la seguente tabella di riferimento dei requisiti minimi di superficie, fermi restando gli altri requisiti previsti dal citato Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975:

1 abitante - 14 mq;

2 abitanti - 28 mq;

3 abitanti - 42 mq;

4 abitanti - 56 mq;

per ogni abitante successivo 10 mq;

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Nappi)